



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO**Decisione n.10 del 14/05/2024**

OGGETTO: Sig.ra (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS)– Richiesta di riesame ex art.25, comma 4 legge 241/1990 e ss.mm.ii. - (202416205)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota trasmessa via *pec* in data 23/03/2024 ed acquisita il 25/03/2024 al protocollo con il n.192, con la quale la Sig.ra (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.25, comma 4 L. 241/90, il riesame del diniego tacito sulla propria richiesta di accesso del 12/02/2024, presentata al Comune di (OMISSIS), indirizzata specificatamente al Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG), volta ad ottenere:

- *“...le segnalazioni formulate e inoltrate al CUG da parte di un componente dell'Ufficio Legale del Comune di (OMISSIS), oggetto di esame nella seduta del CUG del 1.02.2024...”;*

PREMESSO che con la richiamata richiesta di intervento è stato precisato, tra l'altro, che:

- la Sig.ra (OMISSIS), -appreso dalla stampa locale delle dimissioni della quasi totalità dei componenti del CUG, *“nell'incertezza che l'istanza formulata non potesse essere istruita ed evasa”*-, ha nuovamente trasmesso in data 20/02/2024 la medesima richiesta direttamente al protocollo del Comune di (OMISSIS);
- la Dott.ssa (OMISSIS), Dirigente del Comune di (OMISSIS), nonché Presidente dimissionaria del CUG, decorsi alcuni giorni dalla presentazione del rinnovo dell'istanza, *“...rappresentava verbalmente alla sottoscritta di aver ricevuto l'istanza di accesso del 12 febbraio, ma di ritenere, con ogni probabilità di non poter consentire l'accesso ai documenti e che in ogni caso la sottoscritta avrebbe potuto ricavare il contenuto degli atti*



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO

richiesti direttamente dal verbale del CUG, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, dunque, da un documento succedaneo...”;

ACCERTATO che i termini per la presentazione del riesame *ex lege* sono stati rispettati e non è stato proposto ricorso al TAR e che, pertanto, la domanda è ammissibile;

VISTA la nota prot. n.212 del 28/03/2024 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato la predetta Amministrazione a fornire le ragioni ostative al rilascio della citata documentazione nel termine di 20 giorni;

VISTA la nota prot. n.20345 del 19/04/2024, con la quale la Dott.ssa (OMISSIS), quale Dirigente del Comune di (OMISSIS), ha rappresentato a questa Difesa Civica, “*per quanto di competenza*”, che:

- “*...la sottoscritta è dimissionaria, nel ruolo di Presidente del CUG, così come la maggioranza dei componenti del Comitato medesimo, già a far data dal 12/02/2024 (nota in atti al Prot.7891 del 13/02/2024, trasmessa al Sig. Sindaco del Comune di (OMISSIS), alle OO.SS. e al Servizio Amm.ne del Personale)” e “per le ragioni indicate nell’atto di “Dimissioni dei componenti del CUG [...], le dimissioni dovevano, e devono, ritenersi irrevocabili...”;*
- “*...la scrivente, pur essendo venuta meno dalla carica di Presidente del CUG, ha continuato ad essere, tra gli altri, assegnataria della posta, pervenuta tramite protocollo dell’Ente, indirizzata al Comitato Unico di Garanzia, tra cui la richiesta dell’Avv. (OMISSIS), inviata anche all’indirizzo mail del CUG (OMISSIS) esattamente in data 12/02/2024...”;*
- “*...le segnalazioni per le quali l’Avv. (OMISSIS) ha presentato istanza di accesso, sono comunicazioni pervenute via mail all’indirizzo su riportato [...] e che dalla comunicazione delle proprie dimissioni la scrivente non ha più effettuato accessi alla casella mail del CUG, non essendo più a ciò titolata...”;*
- “*...a margine, si evidenzia la necessità di ponderare con la massima oculatezza gli interessi sotesi e contrapposti, laddove al legittimo interesse ad accedere dell’Avv. (OMISSIS) fa da contraltare il diritto alla riservatezza del segnalante che,*



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO

manifestando il proprio disagio, ha fatto emergere, in definitiva, una situazione di aspra conflittualità, che ha condotto il CUG a richiedere agli organi amministrativo e politico di riferimento l'adozione di ogni utile azione finalizzata al ripristino di un clima di benessere organizzativo...".

RILEVATO che, nella mentovata nota, la Dott.ssa (OMISSIS) ha comunicato di provvedere, con separato atto, alla trasmissione della documentazione detenuta dal CUG al Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

DATO ATTO, che parte della predetta documentazione risulta già in possesso dell'Amministrazione Comunale in quanto inviata dall'istante all'indirizzo (OMISSIS) in data 20/02/2024;

CONSIDERATO che:

- il competente Organo dell'Amministrazione Comunale non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di questa Difesa Civica;
- la nota della Dott.ssa (OMISSIS), oltre ad essere tardiva rispetto ai termini fissati dalla legge, è solo parzialmente rispondente alle richieste di questa Difesa Civica, nonché contraddittoria;
- dalla documentazione pervenuta emerge, ad ogni modo, una valutazione del tutto generica degli interessi sottesi e contrapposti, quali il diritto all'accesso dell'istante e il diritto alla riservatezza del segnalante;

CONSIDERATO che, in tema di tutela della *privacy*, il verbale a cui si fa riferimento è già stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di (OMISSIS) senza l'opportuna omissione dei dati e delle informazioni sulle persone e sugli Uffici coinvolti nella vicenda e che solo successivamente alla richiesta dell'istante il Comune ha provveduto a rimuoverlo;

VISTE in ultimo le controdeduzioni della Sig.ra (OMISSIS) (acquisite il 22/04/2024 al protocollo col n.272);

RICHIAMATO l'art 24, comma 7, legge n. 241 nel quale vien sancito che *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti*



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO

contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

CONSIDERATO che anche la più recente giurisprudenza in materia di accesso e ponderazione dei diritti contrapposti, si è orientata nel senso:

- che il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla riservatezza dei dati personali, qualora tali dati siano necessari per finalità, appunto, di tutela giudiziale, seppur in presenza di determinate condizioni e che l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere, a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall'ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio; (Cassazione - ordinanza 19 novembre - 13 dicembre 2021, n. 39531);
- che il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza se la situazione giuridica sottostante alla richiesta ostensiva sia, nell'ottica del bilanciamento tra interessi, perlomeno di pari grado rispetto all'esigenza di rispetto della privacy. Tale confronto va effettuato in concreto, sulla base dei principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, soprattutto qualora l'invocata ostensione risulti imprescindibile e indispensabile alla difesa dei propri interessi in sede giudiziaria (TAR Lazio Roma sez. III 16/4/2020 n. 3985);
- che l'unica condizione richiesta per accedere a tali dati è che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, e dunque nella misura in cui la produzione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, con utilizzo dei dati esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della difesa (cfr. Cass. 3 aprile 2014, n. 7783, non mass.; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 luglio 2013, n. 17204; Cass. 11 luglio 2013, n. 17203).

Tutto ciò premesso, per le ragioni in fatto e diritto *ut supra* esposte

DECIDE



CONSIGLIO REGIONALE

DIFENSORE CIVICO

- la richiesta di riesame del denegato accesso dalla Sig.ra (OMISSIS) volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) l'ostensione della documentazione indicata in premessa è **ACCOLTA**;
- la presente è comunicata a cura dell'Ufficio all'istante e al Comune di (OMISSIS).

È facoltà dell'Amministrazione emanare -entro trenta giorni dal ricevimento della presente Decisione- un provvedimento confermativo motivato del diniego, anche alla luce di una ponderata valutazione degli interessi contrapposti.

Il Difensore Civico Regionale

(Avv. Umberto Di Primio)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.